



Comune di Alberobello
Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 29-06-2021

Oggetto: D. LGS. 116/2020. MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 49 DEL 30/09/2014 SS.SS.II.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LONGO Michele Maria	P	MOLITERNI Rosa	P
RICCI Giuseppe	P	DE BIASE Michele Carmelo	P
IVONE Vitantonina	P	MASTRONARDI Rosanna	P
TURI Alessandra	P	MATARRESE Vito	A
Salamida Mario	A	Carparelli Vito	A
PIEPOLI Anna	P	SABATELLI Valeria	A
Carucci Pietro	P	Panarese Nicola	A
SUSCA Pietro	A	Fasano Palma	A
PUGLIESE Giuseppe	A		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 9 Assenti n. 8.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgia Vadacca con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto:

- l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 che ha stabilito che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati i sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente." ;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, all'art. 1 comma 3, che ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'art 73 citato.
- il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (pubblicato in G.U. n. 323 del 31/12/2020) all'art. 19 ha nuovamente prorogato il termine di cui all'art. 73 del suddetto D.L. 17.03.2020, n. 18 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021;
- Infine, il il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 all'art. 19 ha nuovamente prorogato il termine di cui all'art. 73 del suddetto D.L. 17.03.2020, n. 18 fino al 31 luglio 2021;
- Accertato che fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e pertanto le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo regolamento.

Visto da ultimo il parere reso dal Ministero dell'Interno in data 27/10/2020 sul "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale" in cui espressamente si afferma che "in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari";

Viste le disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 27/04/2020 adottato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

La seduta odierna del Consiglio Comunale è tenuta in videoconferenza, mediante collegamento telematico in modalità sincrona dei singoli Consiglieri Comunali su apposita piattaforma, nel rispetto delle prescrizioni governative di divieto di riunioni ed assembramenti al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e giusto provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 27/04/2020 adottato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dal quale risultano n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri assenti (Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese).

Avendo constatato il numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15,56.

Il Presidente del Consiglio dà lettura di un comunicato pervenuto dai gruppi consiliari di opposizione il cui testo è riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Quindi Il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco il quale chiede una breve sospensione del Consiglio Comunale affinché si possa verificare il numero legale richiesto in prima convocazione.

Interviene successivamente il Consigliere Carucci.

Gli interventi sono riportati nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Indi il Presidente passa alla votazione per appello nominale sulla proposta di sospensione del Consiglio Comunale che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8 (Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese).

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //////////////

ASTENUTI //////////////

Alle 16.10 il Consiglio Comunale è sospeso.

Dopo la breve pausa, il Segretario Generale procede nuovamente all'appello nominale dal quale risultano n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri assenti (Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese).

Avendo constatato il numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,53.

Chiede la parola il Sindaco, il quale prima di introdurre il primo punto all'ordine del giorno spiega le ragioni in base alle quali è possibile celebrare validamente questo Consiglio Comunale, come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Chiuse le comunicazioni iniziali il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Michele De Biase che procede a dare lettura della proposta.

Seguono gli interventi del Sindaco, dell'assessore de biase ed infine del Consigliere Carucci

Gli interventi sono riportati nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Indi

Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. n.116/20 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*, che ha introdotto modifiche al D. Lgs. n.152/06;
- in particolare, l'art. 3, punto 12, del D. Lgs. n. 116/20 ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del D. Lgs. n. 152/06 come di seguito riportato: *“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*;

Considerato che:

- il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, nell'ambito di Telefisco 2021, ha chiarito che: *“Stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.”*;
- i Comuni e l'AGER Puglia, ciascuno per le proprie competenze, sono impegnati, in questa fase, nell'approvazione dei PEF per le annualità 2020 e 2021 alla luce delle nuove disposizioni normative in materia e della regolamentazione approvata da ARERA;

Considerato che:

- la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesse;
- a partire dal 2022 si ritiene di poter fissare al 30 giugno il termine entro il quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, debbano presentare istanza al Comune,
- in fase di prima applicazione della norma, per l'annualità 2021, occorre definire un termine per la presentazione delle istanze di uscita dal perimetro da parte dei soggetti interessati che tenga conto dei termini per l'approvazione dei PEF ai fini TARI

- in ragione del capoverso precedente, appare congruo stabilire che, per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal perimetro debbano essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni legislative nazionali al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto, sulla scorta di quanto precede di approvare le modifiche agli artt. 10/13 del vigente Regolamento Comunale Tari approvato con delibera di CC n. 49 del 30/09/2021 e ss.mm.ii. in materia di definizione di rifiuto, anche di abrogazione della definizione di rifiuti assimilati, di detassazione dei rifiuti speciali e disciplinare la modalità di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell'art. 238, c. 10, D.Lgs. n. 152/06;

Considerato che si rende necessario determinare le scadenze per il pagamento della Tassa dei rifiuti anno 2021:

- I^ rata e rata unica 30 settembre 2021;
- II^ rata 31 ottobre 2021;
- III^ rata 31 dicembre 2021;
- IV^ rata 31 marzo 2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d. lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 116/20

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione pervenuto al prot. n. 12779 del 28/06/2021 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Quinta Commissione Consiliare;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8 (*Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese*).

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //

ASTENUTI //

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** le modifiche agli artt. 10, 11, 12 e 13 del vigente Regolamento Comunale TARI approvato con delibera di CC n. 49 del 30/09/2014 e ss.mm.ii. (nel testo del regolamento in corsivo gli articoli sostituiti e in grassetto gli articoli integrati, Allegato 1) del presente provvedimento per farne parte unica e sostanziale);
2. **DI ABROGARE** l'Allegato A al Regolamento Comunale TARI, dato il venir meno della definizione di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi del D.Lgs. 116/2020;
3. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti:
 - I^a rata e rata unica 30 settembre 2021;
 - II^a rata 31 ottobre 2021;
 - III^a rata 31 dicembre 2021;
 - IV^a rata 31 marzo 2022;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 dlgs. 267 del 18.08.2000, come da separata votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8 (Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese).

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //////////////

ASTENUTI //////////////

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE
Rosanna MASTRONARDI

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune per giorni consecutivi.

Alberobello, 29-06-2021

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca

ESECUTIVITÀ **(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 29-06-2021

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca
